



**STUDIO DALL'OSSO**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Dr. Alberto Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Dr. Giorgio Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

**Le novità del sistema bancario relative alla liquidazione ed all'addebito degli interessi**

----- O o O -----

Con la presente circolare informativa si intendono presentare ai Clienti dello studio le novità introdotte dal sistema bancario relative alla liquidazione ed all'addebito degli interessi passivi.

Il Ministero delle Finanze, con decreto n. 343 del 3 agosto 2016, emanato da Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio -, ha indicato, in attuazione dell'art. 120, secondo comma, del Testo Unico Bancario, le modalità e i criteri per il computo e la produzione degli interessi nelle operazioni bancarie di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, dettando una specifica disciplina in relazione agli interessi debitori tempo per tempo maturati con riferimento alle aperture di credito in conto corrente e a quelle regolate in conto di pagamento (ivi incluse quelle in cui la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti) e gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido.

Le nuove disposizioni saranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2016 e consisteranno in quanto di seguito riportato:

- gli interessi debitori maturati verranno conteggiati una sola volta all'anno in corrispondenza del 31 dicembre di ogni anno e comunque alla fine del rapporto se antecedente al 31 dicembre. Quindi gli interessi non saranno più liquidati e indicati nei riepiloghi trimestrali.
- gli interessi conteggiati come sopra saranno addebitati dal 1 marzo dell'anno successivo.

- gli interessi a debito non produrranno essi stessi altri interessi se non dopo l'addebito sul conto stesso che, come indicato al punto precedente, avverrà solo dal 1 marzo dell'anno successivo.

Tale importante modifica non fa altro che rimandare il momento di addebito degli interessi al primo marzo dell'anno successivo e non permetterà più, quindi, agli istituti di credito di provvedere a calcolare altri interessi sulle somme, relative agli oneri finanziari, addebitati sulla base trimestrale come avveniva prima.

Sulla base di quanto sopra occorrerà porre attenzione al fatto che in corrispondenza del 1 marzo di ogni anno verranno addebitati tutti gli interessi dell'intero anno precedente in unica soluzione (per l'anno in corso verranno addebitati gli interessi del solo quarto trimestre essendo entrata in vigore la nuova norma il 1 ottobre).

Come sopra specificato tale nuova metodologia di liquidazione ed addebito degli interessi riguarderà gli oneri finanziari maturati su rapporti di finanziamento sotto forma di scoperto di conto corrente e di anticipo fatture o ricevute bancarie. Non riguarderà, ovviamente, gli oneri finanziari derivanti da contratti di mutuo.

In questi giorni gli istituti bancari stanno procedendo alle informative a proposito richiedendo ai clienti affidati la presa visione ed accettazione delle modifiche contrattuali.

Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci in studio.

Imola, 31 ottobre 2016

Per Studio Dall'Osso

Giorgio Dall'Osso